

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3296**

## **DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 febbraio 2005, in un testo  
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati GARNERO SANTANCHÈ e ROMANI  
(4964); BIANCHI CLERICI e CAPARINI (5017); COLASIO,  
GENTILONI SILVERI, PASETTO, ROSATO, BIMBI e CARRA  
(5108)**

*(V. Stampati Camera nn. 4964, 5017 e 5108)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 febbraio 2005*

—————  
**Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112,  
in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva**  
—————

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della legge  
3 maggio 2004, n. 112)

1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti *alcohol* all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;

c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*,» sono soppresse;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione»;

e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

